

Regolamento delle procedure e criteri per le progressioni economiche orizzontali.

Art. 1 La disciplina Generale

1. Le progressioni economiche sono disciplinate dal presente regolamento, che riprende i principi dettati dalla normativa, con specifico riferimento all'articolo 23 del D. Lgs. n. 150/2009 ed all'articolo 52 del D.Lgs. n. 165/2001; dai contratti collettivi nazionali di lavoro, con specifico riferimento all'articolo 16 del CCNL per le funzioni locali 21.05.2018 per il triennio 2016 – 2020.
2. Le progressioni economiche sono uno strumento di valorizzazione delle professionalità acquisite dai dipendenti, nonché di riconoscimento dell'impegno profuso e del raggiungimento di risultati rilevanti per l'amministrazione.
3. Le progressioni economiche sono effettuate sulla base di criteri selettivi.
4. Possono essere beneficiari delle progressioni economiche una quantità non superiore al 50% dei soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni. In sede di ripartizione annuale del fondo si provvede al finanziamento delle nuove progressioni economiche, nel rispetto del vincolo di cui al precedente comma. È possibile indire una selezione per progressione economica orizzontale allorquando siano disponibili risorse, a valere sul fondo per le politiche di sviluppo del personale dell'anno di riferimento, sufficienti a garantire l'avanzamento per almeno un dipendente per ciascuna categoria avente diritto.

Art. 2 – Requisiti di ammissione.

Sono ammessi alla selezione per la progressione economica i dipendenti in servizio a tempo indeterminato nell'ente alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello della selezione.

I dipendenti devono aver maturato, alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello della selezione, un'anzianità di servizio di almeno 24 mesi nella posizione economica di provenienza. Ai fini della maturazione del biennio il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno. Nel calcolo dell'anzianità di cui al precedente comma sono compresi anche i periodi assolti presso altra pubblica amministrazione. Sono esclusi dal computo dell'anzianità di servizio i periodi di aspettativa e congedo non retribuiti. Non possono essere ammessi a selezione i dipendenti che siano incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari di qualsivoglia natura.

Art. 3 Procedura.

Dopo aver quantificato le risorse della parte stabile del fondo per le politiche di sviluppo del personale con determinazione del RESPONSABILE AREA FINANZIARIA viene indetta la procedura per l'attribuzione delle progressioni economiche e viene approvato il relativo bando. Il bando di cui al comma precedente viene pubblicato sull'Albo pretorio online nonché sul sito istituzionale dell'Ente per almeno 10 (dieci) giorni. Esso viene affisso per lo stesso periodo in un luogo facilmente accessibile a tutti i dipendenti. I dipendenti interessati possono presentare, entro i termini assegnati nel bando, apposita domanda. I candidati nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovranno autocertificare il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati. La Commissione esaminatrice, costituita dal Segretario e dal Responsabile dell'Area Finanziaria entro e non oltre il 30 dicembre dell'anno di indizione della procedura, procederà alla valutazione dei candidati con l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri individuati negli articoli successivi. terminate le operazioni, si procede all'approvazione definitiva e alla pubblicazione delle graduatorie. La graduatoria di merito viene redatta per categoria in base alla votazione raggiunta da ciascun dipendente nella valutazione. Qualora l'Amministrazione lo ritenga, ove le risorse del fondo per la contrattazione decentrata integrativa stanziata non siano sufficienti a consentire la progressione del personale individuato, i dipendenti con

la migliore valutazione fino al massimo del 50 per cento per ciascuna categoria confluiranno in un'unica graduatoria di merito. L'avanzamento della posizione economica scatterà a concorrenza delle risorse del fondo stanziato a tale scopo, nell'anno di riferimento, e successivamente in ordine di graduatoria. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 150/2009, per tre anni consecutivi, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche. In caso di ulteriore parità tra due o più candidati sarà data precedenza a quello con maggiore anzianità nella posizione economica e, a seguire, a quello con maggiore anzianità di servizio nella categoria. Da ultimo, sarà data precedenza al dipendente più anziano d'età. Entro giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione delle graduatorie, il dipendente, in relazione ai punteggi attribuiti dalla Commissione, può presentare ricorso all'apposito Comitato presieduto dal Segretario e composto da un rappresentante dell'Amministrazione e da un delegato indicato unitariamente dalle RSU e OO.SS.

Art 4

Le progressioni economiche nelle posizioni delle categorie B e C e nella categoria D

1. Per i passaggi posizione di progressione nelle categorie B e C per le progressioni nella categoria D, i criteri di valutazione sono i seguenti:

a) la media delle valutazioni o delle attribuzioni del triennio precedente con riferimento alla performance individuale sulla base della metodologia in vigore nell'Ente:
valore massimo parziale pari fino a 40 punti; mentre per la categoria B le schede di valutazione predisposte dal responsabile area.

b) IMPEGNO PROFUSO (valore massimo parziale pari a 20):

Grado d'impegno espresso nell'assolvimento funzionale, rappresentato con il seguente giudizio di valore:

- scarso valore 3;
- limitato valore 6;
- significativo valore 9;
- rilevante valore 12;
- elevato valore 15;
- limitato con apprezzabile qualità di rapporti con l'utenza valore 16;
- significativo con apprezzabile qualità di rapporti con l'utenza valore 17;
- rilevante con apprezzabile qualità di rapporti con l'utenza valore 18;
- elevato con apprezzabile qualità di rapporti con l'utenza valore 19;
- elevato con ottima qualità di rapporti con l'utenza valore 20.

c) titolo di studio (valore massimo parziale 20 punti);

- diploma di scuola superiore punti 10;
- laurea punti 20.

d) esperienza maturata nell'ambito professionale di riferimento (valore massimo parziale 20 punti):

- esperienza 0 – 3 anni nel medesimo profilo professionale 5 punti;
- esperienza 4 – 10 anni nel medesimo profilo professionale 10 punti;
- esperienza > 10 anni nel medesimo profilo professionale 20 punti.